

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1586

Istituzione del Registro pubblico e approvazione delle proposte di Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30 e di Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Affari istituzionali e giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

La legge regionale 28 luglio 2017, n. 30 "Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici" ha inteso individuare una specifica disciplina normativa che a livello regionale dia piena attuazione al Titolo III dello Statuto della Regione, in base al quale viene riconosciuto il valore della partecipazione attiva e consapevole dei cittadini quale elemento essenziale della vita pubblica democratica, nonché promuovere il rapporto tra società ed istituzioni; la normativa regionale risponde, inoltre, ai principi di trasparenza, parità di condizioni ed efficacia nei rapporti tra la Regione e i portatori di interessi particolari, in coerenza con il Programma di governo regionale, nel convincimento che partecipazione democratica e trasparenza siano elementi indivisibili di una buona governance.

La trasparenza degli atti politici e amministrativi deve essere sempre garantita, sia in termini di accessibilità alle informazioni e agli atti, sia rendendo tracciabile ogni fase dei procedimenti. In particolare, con la legge regionale si è inteso disciplinare l'attività di lobbying dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici, regolamentandone l'interazione attraverso strumenti, dispositivi e procedure definite, che assicurino il perseguimento dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche, nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione fra decisori pubblici e gruppi di interesse particolare.

Tale disciplina appare pienamente funzionale ad attuare altresì i principi in materia di anticorruzione, in quanto indispensabile per prevenire comportamenti corruttivi che riguardano la pubblica amministrazione e prima ancora le scelte dei decisori pubblici e si iscrive tra le "misure generali" di prevenzione della corruzione di cui al PTPC 2017-2019, rafforzando ulteriormente le barriere difensive all'interno della pubblica amministrazione contro la corruzione e mirando a rendere maggiormente trasparente e tracciabile per il cittadino il percorso di formazione legislativa e più in generale degli atti politici e di quelli di programmazione della Regione Puglia, palesando l'attività di rappresentanza degli interessi privati all'interno della Regione.

La legge regionale prevede che sia istituito presso la Segreteria generale della Presidenza G.r. il registro pubblico dei rappresentanti di interesse di cui all'art. 4 della l.r. n. 33/2017 e che il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione individui all'interno della propria struttura organizzativa un nucleo operativo per la sua gestione.

Inoltre sempre la Legge regionale prevede che ai fini della iscrizione dei rappresentanti di interesse particolare nel Registro pubblico la Giunta adotti, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, una proposta di linee guida per la presentazione delle richieste di accreditamento, per le relative procedure istruttorie e per le modalità di iscrizione al registro, unitamente ad una proposta di codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare; entrambe da sottoporre alla Commissione consiliare competente.

Pertanto in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della richiamata legge regionale il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha predisposto sia la proposta di "Linee guida per

lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30" (allegato A), ivi individuando nel Servizio URP anche la struttura competente a gestire il Registro e disponendone la funzionalità in modalità cartacea, nelle more che sia disponibile un sistema di carattere informatico, sia la proposta di "Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare".

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL Digs.N. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate, propone alla Giunta Regionale di istituire il Registro pubblico dei rappresentanti di interesse e di approvare la proposta di "Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30" (allegato A), nonché la proposta di "Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare" (allegato B).

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4. let. k della L.R. n. 7/97, nonché degli articoli 4 e 6 L.r. n. 30/2017.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio URP, dalla Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza, Segretario Generale della Presidenza;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge ;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto riportato in premessa;
- di istituire il registro pubblico dei rappresentanti di interesse ai sensi dell'art. 4 della L.r. 30/2017 presso il Servizio URP della Segreteria generale della Presidenza G.r.
- di approvare la proposta di "Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30", allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di approvare la proposta di "Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare", allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di demandare al Dirigente del Servizio URP l'individuazione delle modalità con cui gestire il Registro, elaborato in modalità cartacea, nelle more che sia disponibile un sistema di carattere informatico;
- di disporre la trasmissione del provvedimento, a cura della Segreteria generale del Presidente della G.R., al

Consiglio regionale per una condivisione con la Commissione consiliare competente prima dell'approvazione definitiva;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA

Il presente allegato e' composto
da n° pagine.

Allegato A

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2017, n.30
Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici*Proposta di***Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici
ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30****I Registro pubblico e Modalità di presentazione delle istanze di accreditamento**

I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici ai sensi della L.r. n. 30/2017 sono tenuti ad accreditarsi mediante iscrizione al registro istituito presso la Segreteria generale del Presidente della G.R.

Il registro è organizzato in ordine cronologico, con l'attribuzione di un codice numerico progressivo a ciascun soggetto accreditato. Il registro è gestito in via provvisoria in modalità cartacea, finché non sia disponibile un sistema informatico che consenta l'elaborazione e l'alimentazione del registro in forma elettronica.

Il Registro è pubblicato, in formato aperto, in un'apposita sezione del sito web istituzionale ed è liberamente accessibile all'utenza.

La struttura preposta alla gestione del registro è individuata nel Servizio URP incardinato nella Sezione affari istituzionali e giuridici della Segreteria generale della Presidenza G.r.


Al fine di essere iscritti nel registro i rappresentanti di gruppi di interesse particolare come definiti all'art. 3 lett. b) della l.r. n. 30/2017 presentano istanze di accreditamento per lo svolgimento dell'attività di lobbying ai sensi della L.r. n.30/2017 che vanno trasmesse da parte del rappresentante del gruppo di interesse particolare mediante pec all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla struttura amministrativa (attualmente il Servizio URP) incardinata nella Segreteria generale del Presidente della Giunta regionale (registropubblico@pec.rupar.puglia.it o altro reso noto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale).

Il Servizio URP o altra struttura amministrativa eventualmente individuata dal Segretario generale del Presidente della Giunta regionale, anche nella sua qualità di Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, cura l'istruttoria delle richieste di accreditamento al registro, garantisce il suo aggiornamento periodico e la pubblicità dei contenuti del registro in una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione: www.regione.puglia.it.

Costituisce presupposto essenziale per l'iscrizione e per il mantenimento dell'iscrizione l'esistenza di un rapporto di rappresentanza del gruppo di interesse particolare.

L'istanza deve contenere i seguenti dati e informazioni, resi ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità attestando l'esattezza e la correttezza delle informazioni comunicate:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare e la pec dove si intendono ricevere comunicazioni;
- b) i dati identificativi del gruppo di interesse particolare che si rappresenta con l'indicazione del contratto o di altro atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
- c) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza degli interessi;



- d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di lobbying;
- e) la dichiarazione di non avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;
- f) la dichiarazione di non essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
- g) la dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.

Alla istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- I) lo Statuto o il regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati;
- II) la dichiarazione di non versare in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 30/2017.
- III) il codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse (Allegato B), sottoscritto dal rappresentante di gruppi di interesse particolare per accettazione.
- IV) fotocopia di documento di riconoscimento.

II

Procedura istruttoria

Il Servizio Urp ai fini dell'iscrizione verifica:

- 1) La completezza e regolarità dell'istanza
- 2) Verifica altresì che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L.r. n. 50/2017, ossia:
 - a) deve avere compiuto la maggiore età;
 - b) non deve avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;
 - c) non deve essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
 - d) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.
- 3) Verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 10 della L.r. n. 30/2017, ossia di non ricoprire o svolgere e di non aver ricoperto o svolto nei due anni precedenti alla presentazione dell'istanza le seguenti cariche o incarichi:
 - a) Presidente del Consiglio regionale, consigliere regionale, Presidente della Giunta regionale, assessore, direttore di Dipartimento della Regione Puglia, incarico di vertice delle agenzie regionali strategiche e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;
 - b) dipendenti della Regione Puglia o degli altri soggetti titolari della decisione pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);



c) soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, le società controllate e gli enti partecipati dalla Regione, in qualità di personale esterno agli stessi;

d) soggetti titolari, in qualità di esperti di comprovata esperienza, di incarichi individuali conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

e) i giornalisti, pubblicisti e professionisti, iscritti all'Ordine.

I rappresentanti di gruppi di interesse particolare non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

- 4) Valuta altresì ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.r. n. 30/2017 "l'idoneità dello statuto o del regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati dai soggetti che intendono svolgere l'attività di lobbying".

Il termine di conclusione del procedimento è di quaranta giorni.

Ove l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento (individuato nel Dirigente del Servizio URP o in altro soggetto da questi delegato) ne dà comunicazione con PEC al soggetto istante. Il responsabile può richiedere chiarimenti o l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione presentata, a tal fine assegnando al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni per adempiere. La richiesta sospende automaticamente il termine di conclusione del procedimento.


III Modalità di iscrizione nel Registro

All'esito dell'istruttoria di cui alla parte II, il servizio URP dispone l'iscrizione nel registro dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, comunicandone l'esito per via telematica all'istante. Nei quindici giorni successivi a tale comunicazione, il servizio URP procede all'aggiornamento e alla pubblicazione dei relativi dati sul sito web istituzionale regionale.

Nel registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare;
- b) i dati identificativi del gruppo di interesse particolare che si rappresenta con l'indicazione del contratto o di altro atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
- c) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza degli interessi;
- d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di lobbying;
- e) lo Statuto o il regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati;
- f) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro, all'accesso agli uffici delle strutture dei decisori regionali e all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire l'esplorazione della loro attività sono stabilite dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta, con il coordinamento del



[Handwritten signature]

responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e pubblicate sul portale istituzionale della Regione Puglia.


Il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione disciplina altresì la sospensione dall'iscrizione dal registro nel caso in cui venga meno il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi e la cancellazione dal registro quando vengano meno i requisiti di cui alla L.r. n. 30/2017.

Mediante la registrazione i rappresentanti consentono che le informazioni da loro fornite ai fini della registrazione diventino di dominio pubblico e si impegnano ad agire in conformità del codice di condotta.

I rappresentanti così registrati possono esercitare i diritti ad essi riconosciuti dalla L.r. n. 30/2017 e possono presentare al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione eventuali osservazioni o segnalazioni sull'attività svolta affinché questi possa riferirne in sede di relazione sull'attività di rappresentanza di interessi di cui all'art. 12 L.r. n. 30/2017.

La violazione degli obblighi previsti dalla L.r. n. 30/2017 e dal codice di condotta è punita con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è adottato dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Il rappresentante di gruppi di interesse particolare cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento.



M

Allegato B

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2017, n.30
Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici

PROPOSTA di

CODICE DI CONDOTTA DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPI DI INTERESSE

I
(Principi generali)

Nell'esercizio delle loro funzioni, i rappresentanti di gruppi di interesse (di seguito rappresentanti) agiscono con disciplina e onore, e osservando i principi di pubblicità, proporzionalità, e non discriminazione e trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome dei decisori pubblici. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche.

Per decisori pubblici si intendono: il Presidente del Consiglio regionale, i Consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori, nonché i direttori dei dipartimenti e delle strutture equiparate, i vertici delle agenzie regionali strategiche e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale

In caso di conflitto di interessi, ossia quando uno specifico interesse privato potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun rappresentante adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta.

II
(Doveri dei rappresentanti di gruppi di interesse)

I rappresentanti osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari dei decisori pubblici, di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche da essi ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.

Nelle loro relazioni con i decisori della Regione Puglia e le loro strutture, i rappresentanti di interessi:

- I. si identificano sempre con il proprio nome e, se del caso, con il proprio numero di registrazione, facendo riferimento al gruppo di interesse particolare rappresentato, ossia "associazioni, fondazioni, ancorché non riconosciute, comitati, società e persone giuridiche in generale, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica";
- II. dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità che promuovono;
- III. evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta oppure mediante pressioni indebite o comportamenti scorretti;



- IV. nei loro rapporti con terzi, i rappresentanti di gruppi di interesse non vantano alcuna relazione ufficiale con i decisori pubblici o le relative strutture, né travisano gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o gli altri agenti dei decisori pubblici né utilizzano i loghi delle istituzioni regionali senza espressa autorizzazione;
- V. garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni da loro fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del Registro siano complete, aggiornate e non fuorvianti;
- VI. consentono che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e s'impegnano ad ottemperare alle richieste della Amministrazione di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;
- VII. si astengono dal vendere a terzi copie di documenti ricevuti dalle strutture dei decisori pubblici;
- VIII. rispettano in generale tutte le norme di legge, regolamento, gli amministrativi generali, nonché gli atti di indirizzo politico-amministrativo e gli atti di pianificazione e di programmazione comunque denominati e si astengono dall'ostacolare l'attuazione e l'applicazione;
- IX. non inducono i membri, i funzionari degli organi decisori, né i collaboratori o gli stagisti presso questi ultimi, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili;
- X. informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni regionali.

III
(Doni)

Nell'esercizio delle loro funzioni, i rappresentanti di gruppi di interesse si astengono dall'effettuare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore inferiore a 150 euro effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini di cortesia. Per normali relazioni di cortesia si intende un riconoscimento del valore etico e morale della persona che esula dalla prestazione effettuata. Tale riconoscimento può essere effettuato, nel limite massimo del valore su indicato, sotto forma di regali o altre beni mobili che siano di tipo esclusivamente materiale; sono pertanto vietati regali o utilità rappresentati da buoni sconto, buoni benzina e simili.

IV
(Pubblicità)

Le dichiarazioni dei rappresentanti di gruppi di interesse relative alle posizioni ed agli interessi rappresentati sono rese note attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Puglia.

V
(Sanzioni)

La mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta è punita con la sospensione o cancellazione dal registro del rappresentante di gruppi di interesse.

